

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 3 ottobre 2025, n. 522
“ARATRAVEL S.R.L.” (P. IVA 04750630750) – Autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l’attività specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1, nelle discipline di Chirurgia Generale e Oculistica, presso la struttura sanitaria ubicata in Lecce (LE), Via Orsini Ducas n. 3.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell’incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione *“Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”*;
Viste le LL. RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale”*;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 17 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale, in attuazione della DGR n. 398 del 31/03/2025;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 00021 del 30/07/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 30/09/2025 in attuazione della DGR n. 918 del 27 giugno 2025;

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO) sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile d’incarico E.Q. *“Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”* e confermata dalla Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 2 maggio 2017, n. 9 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,*

all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3 ("Compiti della Regione"), co. 3, lett. c) che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.";
- all'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie ... (omissis)"), come modificato dall'art. 7 co. 1 lett. c) della L.R. n. 42/2024, che "
 1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune, nonché al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.
 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale sanitario da impiegare nella struttura";
 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...) [tra le quali sono comprese le "strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica" di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della medesima legge – n.d.r];
 4. ... (omissis)
 5. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e richieste eventuali integrazioni a tale scopo, accerta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.
 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria ... (omissis)";

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. ("Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche") prevede:

- all'art. 2 ("Definizioni") che " 1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni che seguono.

... (omissis)

b1) Ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017: ambulatorio che svolge prevalentemente attività di tipo chirurgico. Le prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche considerate a maggiore invasività che richiedano gli standard di sicurezza dell'ambulatorio protetto di cui all'Allegato 3A e OC3 sono erogabili in via esclusiva nell'ambito degli ambulatori chirurgici, ferma restando la possibilità per tali strutture di erogare anche le prestazioni di cui agli Allegati 1A 2A ed OC1, OC2 del presente provvedimento... (omissis)";

- all'art. 4 ("Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile") co. 2 che "Ferma restando la distinzione circa le branche mediche e chirurgiche di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii, si individuano gli elenchi delle prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche, così come di seguito riportato:

a) prestazioni medico chirurgiche a minore invasività - **ALLEGATO 1A e OC1**;

b) prestazioni medico chirurgiche ovvero diagnostico-terapeutiche a media invasività - **ALLEGATO 2A e OC2**;

c) prestazioni chirurgiche a maggiore invasività in ambulatorio protetto (prestazioni H del nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) e altre prestazioni di particolare rischio - **ALLEGATO 3A e OC3**;
d) prestazioni mediche ed in regime di day-service (di branca medica), riconducibili ad alcune delle prestazioni espressamente codificate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2014 e ss.mm. ii., erogabili nell'ambulatorio medico, considerate di medio-bassa invasività - **ALLEGATO 4A.**";

Con **D.D. n. 160 del 04/04/2024**, il Dirigente della scrivente Sezione ha determinato di rilasciare, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **parere di compatibilità parzialmente favorevole** alle richieste trasmesse nell'ambito territoriale dell'ASL Lecce, con riferimento all'arco temporale compreso tra il **5° e il 6° bimestre**, relativamente alla tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1, della medesima legge regionale.

...(omissis)

- **parere di compatibilità favorevole**, ai sensi dell'art. 7, co. 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. nell'ambito territoriale **dell'ASL di LECCE** con riferimento all'arco temporale **dal 5° al 6° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e s.m.i. alla richiesta trasmessa da diversi Comuni, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di soggetti privati, (...);
- dal medesimo Comune di Lecce, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di **"Aratravel S.r.l."**, P.IVA 04750630750, per la struttura con sede operativa in Lecce alla via Orsini Ducas n. 3 per una o più **branche dell'AREA CHIRURGICA e per la branca di OCULISTICA** ...(omissis)."

Con **pec del 13/05/2025**, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. E/257765 del 15/05/2025, il legale rappresentante della Società in indirizzo ha trasmesso la nota ad oggetto **"Aratravel SRL - Istanza di autorizzazione all'esercizio ambulatorio chirurgico a maggiore invasività"**, rappresentando che:

(...)

Il sottoscritto/a **MARCELLO MARTIRIGGIANO** ...omissis, in qualità di Legale rappresentante e amministratore della società **Aratravel SRL** avete sede legale ad Aradeo (LE) in via G Di Vittorio 64, 73040 con partita iva 04750630750 pec: aratravel.srl@pec.it indirizzo e mail: info@aratravel.com sito www.aramedica.it, proprietaria del poliambulatorio medico e chirurgico **"Aramedica"** ubicato in Lecce in Via Lequile 37

VISTA

La Determina Regionale N. 00160 del 04/04/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 183, Codice CIFRA: 183/DIR/2024/00168, avente ad oggetto **"Parere di compatibilità parzialmente favorevole ex art. 7, co. 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alle richieste trasmesse dai Comuni di Lecce e Tiggiano (LE) nell'arco temporale, rispettivamente, del 5° e 6° bimestre a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i., presentate, nell'ordine, dalle società "ARATRAVEL S.r.l." e "DERMATOLOGIA MYSKIN S.r.l." per varie branche nell'ambito territoriale dell'ASL Lecce."** in cui si rilascia parere di compatibilità favorevole a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"ARATRAVEL S.r.l."**, con sede operativa in Lecce alla Via Orsini Ducas n. 3 per una o più branche dell'AREA CHIRURGICA e per la branca di OCULISTICA;

Con la presente

CHIEDE

Ai sensi dell'Art. 8 della Legge Regionale n.9/2017, l'Autorizzazione all'esercizio come struttura che eroga prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale a maggiore invasività, di cui all'art. 5 comma 1, punto 1.6.1 della legge Regionale n. 9/2017, per le seguenti discipline mediche e chirurgiche secondo il Regolamento Regionale n° 15/2020 e s.m.i.:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| • Branca Oculistica; | |
| • Branca chirurgica: | Chirurgia Generale |
| • Branca chirurgica: | Chirurgia Maxillo-Facciale; |
| • Branca chirurgica: | Neurochirurgia; |
| • Branca chirurgica: | Otorinolaringoiatria; |
| • Branca chirurgica: | Chirurgia Vascolare; |
| • Branca chirurgica: | Ortopedia; |
| • Branca chirurgica: | Ginecologia. |

Alla presente si allega:

- 1.1 Segnalazione Certificata di Agibilità;
- 1.2 Ricevuta SCA SUAP;
- 2.1 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti; 2.2 Dichiarazione sostitutiva Responsabile Sanitario;
3. Parere di compatibilità Prot.N.0169481-2024;
4. Dichiarazione sostitutiva Legale Rappresentante;
5. Visura catastale;
6. VISURA CAMERALE ARATRAVEL SRL;
7. Planimetria Inquadramento;
8. PLANIMETRIA LAYOUT;
9. PLANIMETRIA PERCORSI;
10. PLANIMETRIA SUPERFICI”.

Con nota prot. U427284 del 28/07/2025 la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

“Posto quanto sopra, atteso che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” prevede:

- *all'art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”, tra cui le strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica (art. 5, comma 1, punto 1.6.1.);*
- *all'art. 8, comma 5 che “Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e richieste eventuali integrazioni a tale scopo, accerta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.”;*
- *all'art. 9 (“Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza”) comma 5 che “La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:*
 - a. *coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;*

...(omissis)";

considerato, altresì, che la documentazione trasmessa non risulta esaustiva, la scrivente Sezione invita il legale rappresentante della Società richiedente a trasmettere in tempi brevi, e comunque non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, alla scrivente Sezione e al Dipartimento di prevenzione competente:

(...)

Per quanto sopra esposto, subordinatamente all'ottenimento della documentazione di cui ai punti precedenti dalla società richiedente, ai fini della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio della citata struttura, la scrivente Sezione invita il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Lecce, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., una volta ricevuta l'integrazione documentale di cui al punto precedente, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura di specialistica ambulatoriale de quo di cui è titolare la Società in indirizzo, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A – REQUISITI GENERALI e B.01.01 (colonna di sinistra), dal R.R. n. 15/2020 e s.m.i. – Allegato ROC3 e 3B, dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale chirurgica (punto 1.6.1) in ALTA INVASIVITÀ per le prestazioni erogabili di cui agli allegati 1A, 2A, 3A, OC1, OC2 e OC3 per le discipline di:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Chirurgia Generale | (a. chirurgica) |
| 2. Chirurgia Maxillo-Facciale | (a. chirurgica) |
| 3. Neurochirurgia | (a. chirurgica) |
| 4. Otorinolaringoiatria | (a. chirurgica) |
| 5. Chirurgia Vascolare | (a. chirurgica) |
| 6. Ortopedia | (a. chirurgica) |
| 7. Ginecologia | (a. chirurgica) |
| 8. OCULISTICA | |

comunicando l'esito alla scrivente.".

Con pec del 30/07/2025, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 433404 del 31/07/2025, la Società ha riscontrato la predetta nota.

Con PEC del 04/09/2025, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. E482075/2025 dell'08/09/2025, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Lecce ha trasmesso la nota prot. n. U.0159870 della medesima data, avente ad oggetto: "Istanza di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di struttura che eroga prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale a maggiore invasività, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1, della suddetta legge. Richiedente: Soc. ARATRAVEL S.r.l. – Via O. Ducas, n. 3 – Lecce. Trasmissione parere", con la quale:

"In data 14.05.2025, acquisita al prot. n. 83466 dello scrivente Servizio è pervenuta la richiesta di cui all'oggetto, sottoscritta dal sig. Martiriggiano Marcello in qualità di Leg. Rapp. della soc. Aratravel s.r.l. con sede legale in Aradeo (LE) alla Via G. Di Vittorio n. 64 e sede operativa in Lecce alla Via O. Ducas n. 3 in cui si chiede il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'attività di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 per le branche dell'area Oculistica e di quelle di Chirurgia di: 1. Chirurgia generale; 2. Maxillo facciale; 3. Neurochirurgia; 4. Otorinolaringoiatria; 5. Chirurgia Vascolare; 6. Ortopedia e 7. Ginecologia.

Tale istanza è stata trasmessa con PEC al Dipartimento di Promozione della Salute della Regione Puglia ed allo scrivente Servizio, facendo riferimento alla Determina del Dipartimento di Promozione della Salute della Regione Puglia n. 160 del 04/04/2024 del Registro delle Determinazioni AOO 183 (Cod. CIFRA: 183/DIR/2024/00168) con oggetto parere di compatibilità parzialmente favorevole ex art. 7,

co. 3 della L.R. n. 9/2017 in relazione alle richieste trasmesse dai Comuni di Lecce e Tiggiano (omissis).

Con ciò premesso, in riferimento alla modifica operata dall'art. 7, comma 1, lett. c) della L.R. n. 42/2024 all'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017, ove si prevede che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente accerta entro 90 gg. dalla presentazione della domanda il rispetto dei requisiti minimi, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione, in data 20.06.2025 personale dello scrivente Servizio ha effettuato sopralluogo presso la struttura in oggetto indicata da cui si è potuto rilevare che lo stato dei luoghi corrisponde alle planimetrie allegate all'istanza ed è stata richiesta documentazione integrativa.

In data 09/07/2025 è stata integrata la documentazione richiesta, da cui si è potuto acclarare che il Comune di Lecce ha rilasciato in data 07/05/2024 con nota di prot. n. 82923 autorizzazione alla realizzazione n. 13/2021 ed è stata acquisita al prot. n. 61155/2022 la ricevuta di presentazione della SCIA per l'agibilità.

In data 28.07.2025 è pervenuta la nota di prot. n.427284 del Servizio Accreditamento e Qualità della Regione Puglia che, in riferimento alla medesima istanza, invitava il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Lecce ad effettuare idoneo sopralluogo al fine di verificare i requisiti minimi. Invitava inoltre il legale rappresentante della soc. Aratravel s.r.l. a trasmettere la documentazione indicata nel corpo della medesima nota.

In data 30.07.2025 il legale rappresentante della soc. Aratravel s.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta al Servizio Accreditamento e Qualità della Regione Puglia ed allo scrivente Servizio.

Dal sopralluogo effettuato e dalla documentazione acquisita si è preso atto che:

- Il Responsabile Sanitario dell'ambulatorio chirurgico è il dott. Alfredo Baglivo, nato a Specchia (LE) il 29/05/1954, specialista in Igiene Medicina Prev. e Pediatria, iscritto all'Ordine dei Medici della Prov. di Lecce al n. 2802;

- Il personale medico che erogherà le prestazioni di chirurgia ambulatoriale è il seguente:

1. Chirurgia generale : dott. Gesù Luis Eduardo, spec. Chirurgia plastica
2. Maxillo facciale: dott.ssa Toma Livia, spec. Chirurgia maxillo facciale
3. Neurochirurgia : dott. Forcato Stefano, spec. Neurochirurgia
4. Otorinolaringoiatria : dott. Panico desiderio, spec. Otorinolaringoiatria
5. Chirurgia Vascolare : dott. Fossati Luca Germano, spec. Chirurgia vascolare
6. Ortopedia : dott. Giaracuni Marco, spec. Ortopedia e Traumatologia
7. Ginecologia : dott.ssa Iasi Lucia, spec. Ginecologia e Ostetricia

- Il personale medico che effettuerà le prestazioni chirurgiche verrà coadiuvato dal dott. Sergio Zorbo, spec. in Anestesia e Rianimazione e da personale infermieristico.

I requisiti organizzativi inerenti lo svolgimento dell'attività chirurgica saranno garantiti con tutte le indicazioni riportate nell'Allegato 3B al R.R. n. 15/2020 e s.m.i. di cui all'art. 5, comma 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 (protocolli di ammissione, continuità assistenziale, gestione delle complicanze e delle urgenze, ecc.). Per quanto concerne la struttura Ospedaliera di riferimento per la copertura delle urgenze/emergenze è stata inoltrata istanza all'ASL Lecce per la stipula di opportuno accordo.

Si precisa che lo svolgimento dell'attività chirurgica risulta funzionalmente autonoma rispetto alle restanti attività ambulatoriali presenti nella medesima sede. L'esito della verifica è da ritenersi favorevole. (...).".

Per tutto quanto innanzi esposto,

Si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), e dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio presso la struttura sanitaria ubicata in Lecce, Via O. Ducas n. 3, di cui è titolare la "Soc. Aratravel S.r.l." (P. IVA 04750630750), il cui Responsabile Sanitario è il dott. Alfredo Baglivo, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene, Medicina Preventiva e Pediatria, per l'attività di specialistica ambulatoriale chirurgica (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche a maggiore invasività), di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1, della medesima legge, nelle seguenti discipline:

Num.	area	Disciplina
1	Chirurgia generale	(a. chirurgica)
2	Maxillo facciale	(a. chirurgica)
3	Neurochirurgia	(a. chirurgica)
4	Otorinolaringoiatria	(a. chirurgica)
5	Chirurgia vascolare	(a. chirurgica)
6	Ortopedia	(a. chirurgica)
7	Ginecologia	(a. chirurgica)
8	Oculistica	

con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell'art. 4 c. 12 del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. *"Gli ambulatori chirurgici ...(omissis) devono definire appositi protocolli con la Asl territorialmente competente, che individua la struttura ospedaliera di riferimento, la quale assume ruolo di Struttura di "riferimento" per la copertura delle urgenze/emergenze ovvero il ricovero del paziente, al fine assicurarne la sicurezza e la continuità della presa in carico in caso di necessità. Il trasferimento del paziente presso la struttura di ricovero di riferimento costituisce un adempimento a carico della struttura erogante, che potrà provvedervi o con mezzi propri, ovvero con la sottoscrizione di appositi accordi con soggetti abilitati a tale attività. Il protocollo dovrà definire la modalità di accesso e la relativa documentazione clinica di supporto"*;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
☐ indiretto
☒ neutro

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), e dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio presso la struttura sanitaria ubicata in Lecce (LE), Via O. Ducas n. 3, di cui è titolare la "Soc. ARATRAVEL S.r.l." (P. IVA 04750630750), il cui Responsabile Sanitario è il dott. Alfredo Baglivo, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene, Medicina Preventiva e Pediatria, per l'attività di specialistica ambulatoriale chirurgica (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche a maggiore invasività), di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1, della medesima legge, nelle seguenti discipline:

1	Chirurgia generale	(a. chirurgica)
2	Maxillo facciale	(a. chirurgica)
3	Neurochirurgia	(a. chirurgica)
4	Otorinolaringoiatria	(a. chirurgica)
5	Chirurgia vascolare	(a. chirurgica)
6	Ortopedia	(a. chirurgica)
7	Ginecologia	(a. chirurgica)
8	Oculistica	

con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell'art. 4 c. 12 del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. *“Gli ambulatori chirurgici...(omissis) devono definire appositi protocolli con la Asl territorialmente competente, che individua la struttura ospedaliera di riferimento, la quale assume ruolo di Struttura di “riferimento” per la copertura delle urgenze/emergenze ovvero il ricovero del paziente, al fine assicurarne la sicurezza e la continuità della presa in carico in caso di necessità. Il trasferimento del paziente presso la struttura di ricovero di riferimento costituisce un adempimento a carico della struttura erogante, che potrà provvedervi o con mezzi propri, ovvero con la sottoscrizione di appositi accordi con soggetti abilitati a tale attività. Il protocollo dovrà definire la modalità di accesso e la relativa documentazione clinica di supporto”;*
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”.*

Di notificare il presente provvedimento:

- al rappresentante legale della Società (aratravelsrl@pec.it);
- al Direttore Generale dell'ASL LE
- al Direttore del Dipartimento di Prev. ASL LE (sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it);
- al Sindaco del Comune di LECCE

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma “Cifra2”, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

[Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.] (non inserire in cifra 2)

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo

Francesco D'Aquino

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale

Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro